

Contributo assorbito  
L. 23.12.1999. n. 488

2008

n. 2038 L.S. Gen.

ANNO 2002




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

Sezione di Salerno

Sezione Seconda



composto dai Magistrati:

DR. LUIGI ANTONIO ESPOSITO - Presidente  
DR. FRANCESCO MELE - Consigliere  
DR. GIOVANNI GRASSO - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2038/2002, proposto dalla soc. Marzio Giannoni & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco de Beaumont e dall'avv. Antonio Palma, con i quali è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Velia, n. 15, presso lo studio Marenghi

CONTRO

il Comune di Bagnoli Irpino, in persona del Sindaco in carica *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Donato Pennetta

e dall'avv. Aniello Chieffo, con i quali è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Leopoldo Cassese, n. 19, presso lo studio Iannuzzi

PER L'ANNULLAMENTO

a) della delibera della Giunta comunale di Bagnoli Irpino n. 56 del 29 aprile 2002, con la quale è stata formalizzata la disdetta della concessione di suolo comunale per la realizzazione di un complesso turistico ed invernale; b) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anteriori e successivi, ed in particolare delle note sindacali n. 7492 del 5 settembre 2000 e n. 3115 del 29 aprile 2002

\*\*\*

VISTO il ricorso con gli atti e documenti allegati;

VISTI gli atti di costituzione in giudizio;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI tutti gli atti della causa;

RELATORE alla pubblica udienza del 29 novembre 2007 il dott. Giovanni GRASSO e uditi altresì, per le parti, gli avvocati difensori presenti come da processo verbale di udienza;

affidata al Sindaco piuttosto che – come il ricorrente prospetta, peraltro avuto riguardo alla determinazione giuntale presupponente – al Consiglio comunale: che, benvero, l'eventuale incompetenza dell'organo emanante non esime – le quante volte, come nella specie, si tratti di incompetenza relativa e non assoluta – dalla proposizione di tempestivo gravame, costituendo ragione di annullabilità e non fonte di nullità del provvedimento).

3.- Alla consequenziale statuizione in rito può accompagnarsi – ricorrendone giustificato motivo – l'integrale compensazione di spese e competenze di lite tra le parti costituite.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto dalla società Marzio Giannoni & C. s.a.s., come in epigrafe individuato, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2007 e del 10 aprile 2008, con l'intervento dei Magistrati






Dr. Luigi Antonio ESPOSITO

Presidente


Dr. Giovanni GRASSO

Consigliere Est.



DEPOSITATA IN SEGRETERIA  
il 21 GIU. 2008  
(Art. 55, L. 27-4-1982, n. 183)  
Il Segretario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Giuseppe Cavaliere



Per copia conforme all'originale che si tra-  
smette al COMUNE DI OGGIOLETTI IAPINO  
a norma dell'art. 87 del Regolamento di procedura  
17 agosto 1987, n. 642.  
Salerno, 28 LUG. 2008

L'Assistente  
LANNOTTI Prof. Angelo

